

n. 11947/2017 r.g.a.c.



Tribunale di Napoli

2 SEZIONE CIVILE

Il giudice, sciogliendo la riserva formulata alla udienza del 18/5/2018; rilevato che il ricorso in riassunzione è stato regolarmente notificato al Ministero della Giustizia; che, alla luce dei chiarimenti forniti dal ricorrente e della documentazione dallo stesso prodotta, il contraddittorio appare integro; che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non risulta che il sequestro abbia avuto breve durata, in quanto [redacted] è stato nominato custode con decreto del 27 – 30/1/2012, e i beni per la cui amministrazione si chiede di riliquidare il compenso in questa sede sono stati dissequestrati con sentenza del 9/12/2015, per cui l'incarico è durato 3 anni, e non si comprende in relazione a quale parametro il giudice abbia considerato breve tale periodo, laddove ai sensi dell'art. 24 Dpr 159/2011 il sequestro di prevenzione può durare al massimo 30 mesi – a parte il fatto che di per sé la durata dell'incarico non rientra tra i criteri in base ai quali il compenso dell'amministratore giudiziario possa essere aumentato o ridotto ai sensi dell'art. 4 dpr 177/2015; che pertanto il compenso spettante a [redacted] non va ridotto; che, considerata la rilevante quantità dei beni sequestrati, non appare giustificato utilizzare l'aliquota minima, ma almeno quella media, non essendo stati specificati i criteri comparativi in base ai quali, per la specifica attività svolta dal [redacted], debba essere applicata quella massima; che pertanto il compenso base è di € 160878,76, cui vanno aggiunti € 7485,62 quale compenso su utili e ricavati prodotti dalle società, per un totale di € 168364,38; che ai sensi dell'art. 3.8 dpr 177/2015 il costo del coadiutore, nominato dal Gip con decreto del 3/5/2012, va rimborsato all'amministratore giudiziario, ma solo per le spese effettivamente documentate; che [redacted], i cui beni sono stati dissequestrati, come dà atto il ricorrente, va estromesso dal presente procedimento, non essendo controinteressato, e dato che peraltro nei suoi confronti non sono state proposte domande – prendendo atto che all'ultima udienza dell'8/5/2018 il difensore del [redacted] ha dichiarato che avrebbe rinunciato al rimborso delle spese se il suo assistito fosse stato estromesso

Pqm

Riliquida in favore di [redacted] il compenso per l'opera prestata quale amministratore giudiziario nominato dal GIP di Napoli con decreto del 27 – 30/1/2012, in € 168364,38 compresi € 8714,87 per acconti già versati, ed oltre € 14800 al coadiutore dr. [redacted] – in luogo di quanto liquidato dal GIP di Napoli con decreto del 16 – 19/12/2016; ne pone il pagamento a carico dell'Erario;

condanna il Ministero della Giustizia a rimborsare al [redacted] le spese del presente procedimento, che liquida in € 410 per esborsi ed € 2000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; estromette dal procedimento [redacted], e dichiara il non luogo a provvedere sulle spese tra [redacted]

e.

Si comunichi.

Napoli, 10 maggio 2018

Il Giudice
(dott. Ettore Pastore Alinante)

